



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

VISTO il D. Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il D.M. n° 724 del 7.08.2019 con il quale sono stati determinati i contingenti provinciali per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2019-2020 relativo al personale educativo delle istituzioni convittuali statali;

RILEVATO che per le province di CHIETI e PESCARA sono state autorizzate rispettivamente n° 14 (quattordici) assunzioni a tempo indeterminato e 2 (due) assunzioni a tempo determinato;

VISTA la legge n° 68/99;

VISTE le assunzioni in ruolo del personale educativo effettuate nell’a.s. 2019/2020 dalla GAE provinciali;

CONSIDERATO che vi sono state numerose vertenze giudiziali instaurate dal personale educativo nei confronti del Ministero dell’Istruzione, l’esecuzione delle cui decisioni hanno determinato continuamente la variazione delle posizioni dei candidati presenti nelle graduatorie ad esaurimento a tempo indeterminato e determinato del Personale Educativo della Provincia di Chieti;

PRESO ATTO che dette variazioni sono state tutte elencate nel dispositivo n.5696 del 31.03.2021;

CONSIDERATO che, nelle more delle definizioni dei giudizi pendenti per il merito, con distinti dispositivi prot. 6643 del 30.08.2019, prot. 1890 del 06.05.2020 e prot. 1891 del 06.05.2020 sono state

conferite le nomine in ruolo “con riserva della risoluzione del contratto”, rispettivamente al Sig. Naso Giuseppe, alla Sig.ra Lepore Silvia e alla Sig.ra Angelini Sandra;

ACCERTATO che con sentenze n.180 del 25 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Chieti a favore della Sig.ra Agresta Diana e n.179 del 25 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Chieti a favore della Sig.ra Miglionico Monia e n. 27 del 03.03.2021 emessa dal Tribunale di Vasto in favore del Sig. Tartaglione Salvatore i Giudici aditi hanno ordinato all'Amministrazione resistente di rimodulare la graduatoria del personale Educativo ricorrente con l'attribuzione di ulteriori punti agli stessi;

CONSIDERATO che nelle more è stato già adottato da questo Ufficio il sopracitato dispositivo n.5696 del 31.03.2021(pubblicato sul sito istituzionale) in esecuzione della sentenza n. 27 del 03.03.2021 con il quale al sig. Tartaglione Salvatore è stato attribuito maggior punteggio che ha determinato il ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2019;

VISTO il dispositivo prot AOOUSCH-PE 13550 del 20 luglio 2021 con il quale, in esecuzione delle suddette decisioni giudiziali, si è disposta la pubblicazione della Graduatoria ad esaurimento definitiva per il personale educativo della provincia di Chieti aggiornata;

VISTO il dispositivo prot. 13554 del 20 luglio 2021 con il quale si è disposta in favore delle candidate Miglionico Monia e Agresta Diana l'individuazione per nomine in ruolo del Personale Educativo per la Provincia di Chieti con decorrenza a.s. 2019/2020;

CONSIDERATO che, per effetto della attribuzione del maggior punteggio che ha determinato la individuazione per la nomina a tempo indeterminato delle Sigg.re Miglionico Monia ed Agresta Diana e del sig.Tartaglione Salvatore, le posizioni delle Sigg.re Angelini Sandra, Lepore Silvia e del Sig. Naso Giuseppe devono essere necessariamente modificate attesa la imperatività del vincolo di contingente (n. 7 unità a.s. 2019/2020) così come autorizzato anche al fine di salvaguardare l'interesse pubblico;

RICHIAMATO l'art. 25, comma 5, del vigente CCNL comparto scuola il quale dispone che *“il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”*;

RILEVATO che la variazione delle posizioni dei candidati Angelini Sandra, Lepore Silvia e Naso Giuseppe determina il venir meno del diritto degli stessi al mantenimento della posizione contrattuale già instauratasi con la Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere, oltre che in esecuzione dei pronunciamenti giudiziali anche nell'esercizio del potere di autotutela che l'Ordinamento conferisce alla P.A. per la tutela del pubblico interesse, con la risoluzione dei contratti di lavoro viziati nella loro legittimità nei confronti delle Sigg.re Angelini Sandra e Lepore Silvia e del sig. Naso Giuseppe;

ACCERTATO che in riferimento alla posizione del Sig.Naso Giuseppe lo stesso risulta trasferito a seguito di partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale in uscita presso la Provincia di Frosinone a decorrere dall'a.s. 2021/2022;

CONSIDERATO che si deve procedere alla risoluzione del contratto di lavoro con il Sig. Naso Giuseppe lo stesso non ha più diritto al trasferimento ottenuto;
Per i motivi espressi in premessa

DISPONE

ART.1) L'annullamento della procedura di individuazione finalizzata alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei nominativi sotto indicati:

- a) Angelini Sandra nata il 18.01.1972 MI;
- b) Lepore Silvia nata il 27.12.1977 CH;
- c) Naso Giuseppe nato il 05.03.1974 FR.

ART.2) Per effetto di quanto disposto al precedente articolo 1) sono annullati con effetto immediato i contratti di lavoro stipulati con i Sigg.ri Angelini Sandra, Lepore Silvia e Naso Giuseppe;

ART. 3) Il trasferimento ottenuto dal Sig. Naso Giuseppe in Provincia di Frosinone a seguito della partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale a.s. 2021/2022 in uscita è conseguentemente annullato;

ART. 4) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali il precitato personale educativo risulta in servizio provvederanno con atto a propria firma alla risoluzione dei contratti e ad effettuare le conseguenti modifiche al SIDI con decorrenza immediata;

ART.5) L'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, cui il presente atto viene inviato per competenza, provvederà ad adottare tutti i conseguenziali atti correlati alla posizione del sig. Naso Giuseppe;

ART. 6) Avverso il presente dispositivo è ammesso ricorso, nei modi e nei termini di legge, innanzi alle competenti sedi giudiziarie.

Il Dirigente

Maristella Fortunato

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Al sito Web Istituzionale
Al personale educativo interessato per
il tramite dei Dirigenti Scolastici
Ai Dirigenti Scolastici dei Convitti della Provincia di Chieti
e di Frosinone
Alle OO.SS della Provincia di Chieti
Ufficio Scolastico Territoriale di Frosinone